



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 08/06/2022 “INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A. – APPROVAZIONE MODIFICAZIONI STATUTO E REGOLAMENTO CONSORTILE.”

Relatore: Il Presidente

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 08.06.2022, assunta per la particolare situazione d’urgenza, di approvazione delle modifiche allo Statuto e dell’aggiornamento al Regolamento Consortile di InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria dei soci - per la trattazione delle modifiche allo Statuto e per l’aggiornamento del Regolamento Consortile - è stata convocata per il giorno il giorno 22 giugno 2022 alle ore 15:30 e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 9 del 08.06.2022 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 9 del 08.06.2022, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente le modificazioni allo Statuto e l’aggiornamento al Regolamento Consortile di InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: InfoCamere S. Consortile p. A.– approvazione modificazioni Statuto e Regolamento Consortile.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che l'Ente camerale è socio di InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con una quota di € 206.500,30=, corrispondente allo 1,169% del capitale sociale versato;

Vista la lettera prot. n. 55681 del 27/05/2022 trasmessa dalla società InfoCamere S.Consortile p.A. di convocazione per il giorno 22 giugno 2022 alle ore 15:30 dell'Assemblea Straordinaria dei soci, con possibilità di partecipazione in videoconferenza, per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

1. Modifiche statutarie,
2. Aggiornamento del Regolamento Consortile;

Considerato che le modificazioni proposte allo Statuto sociale sono riferite alla variazione del Comitato di Controllo Analogo della società - ora denominato nuovo Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico - e ad alcune specificazioni amministrative come indicate nel documento allegato quale parte integrante alla presente determinazione che riporta lo Statuto comparato su due colonne per evidenziare le modificazioni e/o integrazioni da approvare;

Preso atto che la proposta di aggiornamento del Regolamento Consortile, inserite nel documento allegato quale parte integrante alla presente determinazione, che riporta su due colonne il Regolamento Consortile vigente e le modificazioni e/o integrazioni da approvare in relazione ai seguenti articoli:

- articolo 2 (Servizi Consortili Obbligatori),
- articolo 3 (Servizi Consortili Facoltativi),
- articolo 5 (Determinazione Contributi Obbligatori);

Valutato che i Servizi Consortili Obbligatori (art. 2 del Regolamento Consortile) sono stati sottoposti ad un aggiornamento di carattere operativo, soprattutto in considerazione della normativa nel frattempo sopravvenuta, che tra l'altro ha ampliato i compiti attribuiti al Sistema Camerale per il tramite del sistema unico informatico gestito dalla società e, conseguentemente, i nuovi servizi che la società è tenuta ad assicurare ai consorziati ed è stato inserito un riferimento a "tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle ulteriori funzioni ed attività delegate dalle disposizioni normative vigenti al sistema informativo unico nazionale delle Camere di Commercio e/o direttamente attribuite alla Società Consortile nella qualità di gestore del suddetto sistema informativo nazionale";



Rilevato che i Servizi Consortili Facoltativi (art. 3 del Regolamento Consortile) elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella versione ora vigente, nell'ottica di un aggiornamento e di una semplificazione, sono stati sostituiti con il riferimento a due categorie generali di servizi, standardizzati e non standardizzati;

Dato atto che all'articolo 5 Determinazione Contributi Obbligatoriosi è stata introdotta una precisazione riferita ai diritti di segreteria incassati derivanti dai servizi erogati dalla società, per la quantificazione dei contributi di competenza di ciascun consorziato;

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 15:30;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea straordinaria;

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento Consortile della società di InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, evidenziate nei documenti allegati alla presente determinazione di cui formano parte integrante;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

STATUTO

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

<u>1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto</u>	<u>1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto</u>
<p>Articolo 1 E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" o in forma abbreviata "InfoCamere S.Consortile p.A."</p>	<p>Articolo 1 E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" o in forma abbreviata "InfoCamere S.Consortile p.A."</p>
<p>Articolo 2 La Società Consortile ha sede in Roma e sedi secondarie in Padova, Milano e Bari. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>Articolo 2 La Società Consortile ha sede in Roma e sedi secondarie in Padova, Milano e Bari. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>
<p>Articolo 3 La durata della Società Consortile è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 3 La durata della Società Consortile è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.</p>
<p>Articolo 4 La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.</p>	<p>Articolo 4 La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.</p>

<p>La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri Soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.</p> <p>La Società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.</p> <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di collocamento; - richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale; - realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale. <p>Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p><u>1.2 Capitale sociale e Soci della Società</u></p> <p>Articolo 5 Il capitale sociale è determinato in 17.670.000 Euro (diciassettemilioniseicentoseptantamila) rappresentato da 5.700.000 (cinquemilionisettecentomila) partecipazioni azionarie da 3,10 Euro (tre virgola dieci) ciascuna.</p> <p>Articolo 6 Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 8 e salvo il disposto dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile.</p>	<p>La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri Soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.</p> <p>La Società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.</p> <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di collocamento; - richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale; - realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale. <p>Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p><u>1.2 Capitale sociale e Soci della Società</u></p> <p>Articolo 5 Il capitale sociale è determinato in 17.670.000 Euro (diciassettemilioniseicentoseptantamila) rappresentato da 5.700.000 (cinquemilionisettecentomila) partecipazioni azionarie da 3,10 Euro (tre virgola dieci) ciascuna.</p> <p>Articolo 6 Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 8 e salvo il disposto dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile.</p>
---	---

<p>La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.</p> <p>Articolo 7 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Articolo 8 In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga di accogliere la domanda di adesione pervenuta, procederà a sottoporre la proposta di ammissione del nuovo socio all'Assemblea. I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie tra soggetti che siano già soci della Società non sono sottoposti alla procedura di cui ai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui un socio perda il requisito di soggetto, ente o organismo strumentale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. di cui al primo comma, è escluso dalla Società secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31 del presente Statuto.</p> <p>1.3 <u>Assemblea dei Soci</u></p> <p>Articolo 9 L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati. All'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società. Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge. L'Assemblea si avvale del Comitato per il Controllo Analogo, che esercita le funzioni di cui</p>	<p>La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.</p> <p>Articolo 7 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Articolo 8 In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni, nonché i soggetti, gli enti e gli organismi a loro strumentali ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga di accogliere la domanda di adesione pervenuta, procederà a sottoporre la proposta di ammissione del nuovo socio all'Assemblea. I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie tra soggetti che siano già soci della Società non sono sottoposti alla procedura di cui ai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui un socio perda il requisito di soggetto, ente o organismo strumentale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. di cui al primo comma, è escluso dalla Società secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31 del presente Statuto.</p> <p>1.3 <u>Assemblea dei Soci</u></p> <p>Articolo 9 L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati. All'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società. Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge. L'Assemblea si avvale del Comitato per il Controllo Analogo, che esercita inoltre il</p>
--	---

all'art.22 e ss.. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la posta elettronica certificata.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per l'approvazione del piano annuale di attività con gli indirizzi strategici e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Nell'ipotesi di predisposizione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

controllo analogo attraverso il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico ~~le~~ funzioni di cui ~~all'~~ agli art.22 e ss.. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la posta elettronica certificata.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per l'approvazione del piano annuale di attività con gli indirizzi strategici e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Nell'ipotesi di predisposizione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

Articolo 11

Nel caso in cui la Società dovesse emettere titoli azionari, per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 12

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio consorziato nel rispetto del disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun Socio o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano tempestivamente comunicate le modalità di collegamento in videoconferenza, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 11

Nel caso in cui la Società dovesse emettere titoli azionari, per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 12

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio consorziato nel rispetto del disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun Socio o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano tempestivamente comunicate le modalità di collegamento in videoconferenza, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti.

L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo Analogo di cui all'art.22.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

1.4 Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Articolo 16

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti.

L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo **Analogo Strategico e l'Organismo Tecnico** di cui all'art.22 e ss..

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

1.4 Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero **minimo** di tre **ed un numero massimo di** o cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. I membri del Consiglio sono scelti **tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile**, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano **comunque** in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Articolo 16

<p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Articolo 17</p> <p>L'Assemblea dei soci provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe al Presidente.</p> <p>Il Consiglio nomina un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.</p> <p>Articolo 18</p> <p>Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax o con altri mezzi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.</p> <p>Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.</p>	<p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Articolo 17</p> <p>L'Assemblea dei soci provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe al Presidente.</p> <p>Il Consiglio nomina un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.</p> <p>Articolo 18</p> <p>Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax o con altri mezzi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria, telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.</p> <p>Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.</p>
---	--

<p>Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio.</p> <p>Articolo 19 Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico ed il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società. Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di opporsi alla trattazione di singoli argomenti. Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Articolo 20 La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.</p> <p>Articolo 21</p>	<p>Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio.</p> <p>Articolo 19 Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Strategico ed il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società. Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di opporsi alla trattazione di singoli argomenti. Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Articolo 20 La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un amministratore.</p> <p>Articolo 21</p>
--	--

<p>L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente nei casi di cui all'articolo 17 del presente Statuto.</p> <p><u>1.5 Comitato per il Controllo Analogo</u></p> <p>Articolo 22 Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogo, formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci e, nel suo ambito, nomina il Presidente. I componenti del Comitato per il Controllo Analogo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1. Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo.</p>	<p>L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente nei casi di cui all'articolo 17 del presente Statuto.</p> <p><u>1.5 Comitato per il Controllo Analogo: Comitato di Controllo Strategico e Organismo Tecnico</u></p> <p>Articolo 22 Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogo, formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci e, nel suo ambito, nomina il Presidente. I componenti del Comitato per il Controllo Analogo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1. Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo.</p> <p>I soci esercitano il controllo analogo attraverso il Comitato per il Controllo Strategico con funzioni di vigilanza e controllo degli indirizzi strategici aziendali e l'Organismo Tecnico con funzioni di analisi e verifica della coerenza delle scelte di gestione tecnico-operativa dell'impresa con le esigenze dei soci. Il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico sono nominati dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Il Comitato di Controllo Strategico è formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo</p>
---	--

<p>Articolo 23</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:</p> <p>(a) esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;</p> <p>(b) richiede documentazione al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;</p> <p>(c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga</p>	<p>da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci e, nel suo ambito, nomina il Presidente.</p> <p>I componenti del Comitato per il Controllo Strategico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea stabilisce l'indennità spettante ai componenti del Comitato Strategico, i quali decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.</p> <p>L'Organismo Tecnico è formato da non più di sette componenti scelti tra i dirigenti apicali dei soci e ne fa parte di diritto il Segretario Generale dell'Unione Italiana delle Camere di commercio; l'Organismo potrà avvalersi di esperti del settore di operatività della società e al suo interno nomina il coordinatore. I componenti dell'Organismo Tecnico restano anch'essi in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti appartenenti al sistema camerale decadono al cessare del loro incarico presso la struttura di appartenenza.</p> <p>Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato di Controllo Strategico o dell'Organismo Tecnico, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.</p> <p>Alle riunioni del Comitato per il Controllo Strategico e dell'Organismo Tecnico partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.</p> <p>Articolo 23</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analogo Strategico vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:</p> <p>(a) esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;</p> <p>(b) richiede documentazione al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;</p> <p>(c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga</p>
---	--

<p>posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;</p> <p>(e) qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Il Comitato per il Controllo Analogico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.</p>	<p>posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;</p> <p>(e) qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico Strategico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analogico Strategico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.</p> <p>Articolo 23 bis</p> <p>L'Organismo Tecnico ha compiti di analisi e verifica delle scelte tecnico-operative della società, anche per coordinare le decisioni della società alle esigenze gestionali dei soci; a tal fine l'Organismo è interpellato dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti la gestione operativa della società.</p> <p>L'Organismo, in particolare, monitora l'organizzazione dei servizi e collabora nella definizione delle politiche tariffarie, delle scelte operative di sviluppo e consolidamento delle infrastrutture della rete camerale, degli strumenti e sistemi per la gestione dei dati e delle informazioni, anche in relazione alla tutela del patrimonio informativo delle Camere di commercio.</p> <p>Può richiedere al Consiglio di Amministrazione informazioni su ogni altro argomento attinente al funzionamento dei processi e dei servizi, relativamente alle attività di cui al comma precedente.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di proporre all'Organismo Tecnico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate; l'Organismo è tenuto ad inviare informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine a tale attività.</p> <p>L'Organismo Tecnico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.</p>
---	---

<p><u>1.6 Revisione legale dei conti e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u></p> <p>Articolo 24 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata prevista dalla legge, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il Collegio sindacale. Ciascun socio ha diritto di ottenere chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'Amministrazione rispetto al presente statuto e alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della società. I soci esercitano il diritto di cui al precedente comma a mezzo della società di revisione nominata dall'assemblea. A tal fine la società di revisione esaminerà tutta la documentazione necessaria affinché tale diritto possa essere utilmente esercitato, provvedendo, qualora necessario, alla redazione di apposite note informative. Il socio ha comunque diritto di ispezionare detta documentazione mediante semplice richiesta alla società di revisione.</p> <p>Articolo 24 bis Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con decisione motivata del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.</p>	<p><u>1.6 Revisione legale dei conti e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u></p> <p>Articolo 24 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata prevista dalla legge, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il Collegio sindacale. Ciascun socio ha diritto di ottenere chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'Amministrazione rispetto al presente statuto e alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della società. I soci esercitano il diritto di cui al precedente comma a mezzo della società di revisione nominata dall'assemblea. A tal fine la società di revisione esaminerà tutta la documentazione necessaria affinché tale diritto possa essere utilmente esercitato, provvedendo, qualora necessario, alla redazione di apposite note informative. Il socio ha comunque diritto di ispezionare detta documentazione mediante semplice richiesta alla società di revisione.</p> <p>Articolo 24 bis Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con decisione motivata del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.</p>
---	---

<p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui al presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.</p> <p><u>1.7 Collegio Sindacale</u></p> <p>Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.</p> <p>Essi sono rieleggibili.</p> <p>Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.</p> <p>Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione</p>	<p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Il Direttore Generale Gli organi amministrativi delegati ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui al presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p><u>1.7 Collegio Sindacale</u></p> <p>Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.</p> <p>Essi sono rieleggibili.</p> <p>Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.</p> <p>Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione</p>
---	--

<p>Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.</p> <p>Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su tutti gli argomenti.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.</p> <p><u>1.8 Bilancio</u></p> <p>Articolo 26 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla società incaricata del controllo contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile.</p> <p>Articolo 27 La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.</p> <p>Articolo 28 I soci sono tenuti a versare: -contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea di Soci; -contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società Consortile su richiesta dei Soci stessi. Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe da applicare ai terzi che si collegano agli archivi informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di Commercio.</p>	<p>Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.</p> <p>Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su tutti gli argomenti.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.</p> <p><u>1.8 Bilancio</u></p> <p>Articolo 26 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla società incaricata del controllo contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile.</p> <p>Articolo 27 La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.</p> <p>Articolo 28 I soci sono tenuti a versare: -contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea di Soci; -contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società Consortile su richiesta dei Soci stessi. Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe da applicare ai terzi che si collegano agli archivi informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di Commercio.</p>
--	--

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definiti i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi.

1.9 Recesso ed esclusione

Articolo 29

In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del codice civile.

Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla società.

Il rimborso delle azioni è determinato in base al successivo art. 31 del presente Statuto.

Articolo 30

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 31

Le azioni della Società del Socio consorziato receduto o escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

1.10 Scioglimento della Società

Articolo 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definiti i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi.

1.9 Recesso ed esclusione

Articolo 29

In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del codice civile.

Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla società.

Il rimborso delle azioni è determinato in base al successivo art. 31 del presente Statuto.

Articolo 30

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 31

Le azioni della Società del Socio consorziato receduto o escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

1.10 Scioglimento della Società

Articolo 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

1.11 Controversie

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Roma.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Roma, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

1.11 Controversie

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Roma.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Roma, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

REGOLAMENTO CONSORTILE

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

Premesso	Premesso
<ul style="list-style-type: none">- che la "InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" (in appresso "Società Consortile") ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;- che InfoCamere, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema;- che l'articolo 28 dello Statuto prevede che, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, siano definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società, i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori e dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti;	<ul style="list-style-type: none">- che la "InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" (in appresso "Società Consortile") ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;- che InfoCamere, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema;- che l'articolo 28 dello Statuto prevede che, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, siano definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società, i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori e dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti;
tutto ciò premesso si conviene:	tutto ciò premesso si conviene:

**Articolo 1
(Oggetto)**

Il presente atto regola le modalità e i termini per la gestione, da parte della Società Consortile e per conto dei Soci consorziati, del sistema informatico nazionale di cui all'art.4 dello Statuto.

In particolare, all'interno dell'atto, sono individuati i servizi obbligatori affidati da ciascun Consorzio ad InfoCamere, nonché i servizi che ciascun Consorzio può facoltativamente richiedere ad InfoCamere stessa.

**Articolo 2
(Servizi Consortili obbligatori)**

Tutti i Soci consorziati attraverso la Società Consortile si assicurano i seguenti servizi:

1. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), ai sensi degli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, tali da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
2. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro informatico dei protesti, ai sensi dell'art.3bis della legge 15 novembre 1995, n.480, con modalità tali da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
3. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per il deposito di domande ed istanze inerenti ai brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità ed alla registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di impresa, ai sensi dei decreti del ministero delle attività produttive 10 aprile 2006 e 24 ottobre 2008;

**Articolo 1
(Oggetto)**

Il presente atto regola le modalità e i termini per la gestione, da parte della Società Consortile e per conto dei Soci consorziati, del sistema informatico unico nazionale di cui all'art.4 dello Statuto.

In particolare, all'interno dell'atto, sono individuati i servizi obbligatori affidati da ciascun Consorzio ad InfoCamere, nonché i servizi che ciascun Consorzio può facoltativamente richiedere ad InfoCamere stessa.

**Articolo 2)
(Servizi Consortili obbligatori)**

Tutti i Soci consorziati attraverso la Società Consortile si assicurano i seguenti servizi:

1. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), ai sensi dell'art.2, comma 2, lett.a) e dell'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., tali da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
2. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro informatico dei protesti, ai sensi dell'art.3bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito dalla legge 15 novembre 1995, n.480, e s.m.i., con modalità tali da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;

<p>4. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'elaborazione e l'erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, presenti in registri, albi, elenchi e ruoli la cui gestione informatica è affidata dai Consorziati alla Società Consortile;</p> <p>5. la messa a disposizione e gestione di un'unica rete telematica nazionale atta a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con tutte le sedi principali dei Soci Consorziati, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio di connettività e di posta elettronica;</p> <p>6. la predisposizione e messa a disposizione delle procedure informatiche per il pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovute ai Soci consorziati, eventualmente provvedendo per conto di questi ultimi all'incasso delle relative somme;</p> <p>7. la messa a disposizione, in modalità on line, dei servizi di pagamento di cui al punto 3) all'allegato delle direttiva comunitaria 2007/64/CE esclusivamente per la fruizione dei servizi telematici affidati alla società consortile;</p> <p>8. la predisposizione delle procedure informatiche per la trasmissione da parte delle Camere di Commercio all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti Previdenziali ed altre Pubbliche</p>	<p>3. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'espletamento delle attività di competenza dei Soci Consorziati, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. b) della legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i.;</p> <p>4. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'elaborazione e l'erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati, dei documenti e dei certificati oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, nonché per la trasmissione di pratiche e l'espletamento di altri adempimenti normativi, afferenti a registri, albi, elenchi e ruoli la cui gestione informatica è affidata alla Società Consortile;</p> <p>5. la messa a disposizione e gestione di un'unica rete telematica nazionale atta a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con tutte le sedi principali dei Soci Consorziati, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio di connettività, di posta elettronica e di collaborazione nel rispetto degli standard tecnologici e di sicurezza informatica;</p> <p>6. la predisposizione e messa a disposizione delle procedure informatiche per il pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovute ai Soci consorziati, eventualmente provvedendo per conto di questi ultimi all'incasso delle relative somme;</p> <p>7. la messa a disposizione, in modalità on line, dei servizi di pagamento di cui all'art.1, comma 2, h-septies.1) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esclusivamente per la fruizione dei servizi telematici erogati dalla società consortile, nonché delle procedure informatiche necessarie per la connessione alle piattaforme tecnologiche di pagamento;</p> <p>8. la predisposizione delle procedure informatiche per la trasmissione da parte delle Camere di Commercio all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti Previdenziali ed altre Pubbliche</p>
--	--

<p>Amministrazioni di atti e comunicazioni pervenuti al Registro delle Imprese e relativi ad adempimenti di competenza di tali Amministrazioni;</p> <p>9. la realizzazione, nei limiti di efficacia della legge 25 gennaio 1994, n.70 e successive modifiche ed integrazioni, delle procedure informatiche per la raccolta delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUDA) in una banca dati nazionale, per la raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUDA, nonché per l'aggiornamento con i dati provenienti dai controlli effettuati da parte degli organi competenti;</p> <p>10. la predisposizione, in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio di cui al decreto del ministero delle attività produttive del 23 giugno 2005, degli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio e gestione delle carte tachigrafiche in conformità con la normativa vigente;</p> <p>11. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'espletamento delle attività di competenza dei Soci ai sensi dell'art.38 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, e delle relative disposizioni attuative;</p> <p>12. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la gestione del punto di accesso al dominio giustizia, ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44 e relative disposizioni attuative.</p> <p>Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono da considerare pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, quelli</p>	<p>Amministrazioni di atti e comunicazioni pervenuti al Registro delle Imprese e relativi ad adempimenti di competenza di tali Amministrazioni;</p> <p>9. la realizzazione, nei limiti di efficacia della legge 25 gennaio 1994, n.70 e successive modifiche ed integrazioni, delle procedure informatiche per la raccolta delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUDA) in una banca dati nazionale, per la raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUDA, nonché per l'aggiornamento con i dati provenienti dai controlli effettuati da parte degli organi competenti;</p> <p>10. la predisposizione, in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio di cui al decreto del ministero delle attività produttive del 23 giugno 2005, degli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio e gestione delle carte tachigrafiche in conformità con la normativa vigente;</p> <p>11. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'espletamento delle attività di competenza dei Soci ai sensi dell'art.38 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, e delle relative disposizioni attuative;</p> <p>12. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la gestione del punto di accesso al dominio giustizia, ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44 e relative disposizioni attuative;</p> <p>13. tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle ulteriori funzioni ed attività delegate dalle disposizioni normative vigenti al sistema informativo unico nazionale delle Camere di Commercio e/o direttamente attribuite alla Società Consortile nella qualità di gestore del suddetto sistema informativo nazionale.</p> <p>Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono da considerare pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, quelli</p>
---	--

<p>strumentali alle attività delle Camere di Commercio consorziate per le quali i vigenti contratti collettivi di lavoro del personale stabiliscano la garanzia delle prestazioni indispensabili.</p> <p>Articolo 3 (Servizi Consortili Facoltativi) La Società Consortile può prestare su richiesta dei Soci consorziati ulteriori servizi standardizzati.</p> <p>In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società Consortile può provvedere in favore dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'acquisto e messa a disposizione dei Consorziati degli strumenti informatici e dei servizi di assistenza telefonica funzionali all'interazione dei soggetti interessati con gli uffici ed i registri informatici camerale; b) all'acquisto, locazione o leasing, di apparecchi hardware e di componenti software, nonché ad assicurare, anche per il tramite di terzi, servizi di manutenzione delle apparecchiature ed impianti informatici con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni economiche in relazione ai quantitativi acquistati; c) ad attivare comunque le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per l'approvvigionamento di ulteriori beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio, anche con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni in relazione ai quantitativi acquistati; d) a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con le sedi secondarie delle Camere di Commercio e con le sedi degli altri organismi costituenti il sistema camerale, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio di connettività e di posta elettronica; e) a mettere a disposizione le procedure informatiche occorrenti per l'iscrizione, la gestione e la consultazione dei registri, albi, ruoli e repertori, non indicati nel precedente art.2, tenuti o gestiti dalle Camere di Commercio; f) a mettere a disposizione le procedure informatiche per la tenuta della contabilità, per la pianificazione ed il controllo di gestione, per la gestione del ciclo di spesa e 	<p>strumentali alle attività delle Camere di Commercio consorziate per le quali i vigenti contratti collettivi di lavoro del personale stabiliscano la garanzia delle prestazioni indispensabili.</p> <p>Articolo 3 (Servizi consortili facoltativi) La Società Consortile può prestare ulteriori attività e servizi standardizzati.</p> <p>I servizi standardizzati hanno in particolare l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema camerale o contribuire ai processi di digitalizzazione delle Camere di Commercio e delle imprese.</p> <p>Su richiesta di uno o più dei Soci Consorziati, la Società consortile può inoltre realizzare e porre in essere specifiche attività e servizi informatici non standardizzati a supporto di iniziative o progetti, anche in cooperazione con altri enti ed amministrazioni, in ambito nazionale o locale.</p> <p>La Società Consortile, inoltre, può provvedere, dietro richiesta specifica di un Consorziato, a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale.</p> <p>In particolare, la Società Consortile opera, su richiesta di Unioncamere, ai sensi delle disposizioni vigenti quale struttura preposta al servizio di rilascio e gestione informatica dei codici "LEI" (<i>"Legal Entity Identifier"</i>) in qualità di "LOU" (<i>"Local Operating Unit"</i>) per l'Italia.</p>
---	--

<p>di investimento e per l'amministrazione e gestione del personale dei Soci Consorziati;</p> <p>g) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per supportare le Camere di Commercio nella predisposizione e gestione di osservatori dell'economia (locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di informazioni economiche;</p> <p>h) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese;</p> <p>i) a realizzare le procedure informatiche per l'erogazione di servizi di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;</p> <p>j) a realizzare le procedure informatiche relative alla vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci;</p> <p>k) a predisporre e gestire le procedure informatiche tese a favorire lo svolgimento da parte delle Camere di Commercio dei propri compiti istituzionali in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>La Società Consortile, inoltre, può provvedere, dietro richiesta specifica di un Consorziato, a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale.</p> <p>In particolare, la Società Consortile opera, su richiesta di Unioncamere, ai sensi delle disposizioni vigenti quale struttura preposta al servizio di rilascio e gestione informatica dei codici "LEI" (<i>"Legal Entity Identifier"</i>) in qualità di "LOU" (<i>"Local Operating Unit"</i>) per l'Italia.</p> <p>Articolo 4 (Determinazione dei contributi per i servizi facoltativi) Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla determinazione dei contributi per i servizi facoltativi standardizzati in base ai costi di produzione e di erogazione dei servizi medesimi. La determinazione del contributo a carico di un Consorziato per l'esecuzione di specifiche</p>	<p>Articolo 4 (Determinazione dei contributi per i servizi facoltativi) Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla determinazione dei contributi per i servizi facoltativi standardizzati in base ai costi di produzione e di erogazione dei servizi medesimi. La determinazione del contributo a carico di un</p>
--	---

<p>attività a richiesta, ai sensi del penultimo capoverso dell'art.3, sarà effettuata di volta in volta dalla Società Consortile in funzione della prestazione da eseguire.</p> <p>Articolo 5 (Determinazione contributi obbligatori) Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato.</p> <p>La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale. L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile; - può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali. <p>Articolo 6 (Collegamenti di terzi e criteri di determinazione delle tariffe) La Società Consortile provvede, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, ai sensi degli artt.1 e 2 del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a consentire, a chiunque ne faccia richiesta, il collegamento telematico con i registri, albi, elenchi e ruoli affidati alla Società Consortile, garantendo la consultazione e l'interazione con i medesimi ai sensi della normativa vigente ed il rilascio di atti e di elaborazioni; - a stipulare appositi accordi con imprese, associazioni ed ordini professionali per il collegamento telematico con i predetti registri, albi, elenchi e ruoli, al fine di 	<p>Consorziato per l'esecuzione di specifiche attività a richiesta, ai sensi del penultimo capoverso dell'art.3, sarà effettuata di volta in volta dalla Società Consortile in funzione della prestazione da eseguire.</p> <p>Articolo 5 (Determinazione contributi obbligatori) Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile. La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato nell'ambito dei servizi erogati dalla Società.</p> <p>La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale. L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile; - può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali. <p>Articolo 6 (Collegamenti di terzi e criteri di determinazione delle tariffe) La Società Consortile provvede, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, ai sensi degli artt.1 e 2 del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a consentire, a chiunque ne faccia richiesta, il collegamento telematico con i registri, albi, elenchi e ruoli affidati alla Società Consortile, garantendo la consultazione e l'interazione con i medesimi ai sensi della normativa vigente ed il rilascio di atti e di elaborazioni; - a stipulare appositi accordi con imprese, associazioni ed ordini professionali per il collegamento telematico con i predetti registri, albi, elenchi e ruoli, al fine di
--	--

consentire la diffusione ed il riutilizzo dei dati contenuti negli stessi;

- consentire alle imprese iscritte nel registro delle imprese, che ne facciano richiesta, l'accesso telematico al dominio giustizia ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Ai collegamenti operati ai sensi del presente articolo si applicano:

- i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, secondo le disposizioni di legge vigenti;
- le condizioni e le tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la copertura dei costi di erogazione del servizio, nonché delle spese necessarie per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico delle Camere di Commercio.

Articolo 7

(Disponibilità del Sistema informatico e livelli di servizio)

La Società Consortile garantisce la disponibilità dei Sistemi informativi di cui agli artt.1 e 2 secondo il seguente orario:

- dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi) dalle ore 8,00 alle 21,00;
- la domenica dalle ore 8,00 alle 14,00.

In caso di necessità di sospensione del Sistema informatico, la Società, qualora possibile, ne darà preavviso ai Soci Consorziati.

La Società Consortile, inoltre, garantisce il rispetto dei livelli di servizio fissati dall'Assemblea nell'ambito del documento "piano annuale delle attività".

Articolo 8

(Sicurezza e trattamento dei dati personali)

La Società Consortile, nell'ambito dei servizi resi in base al presente Regolamento, sarà nominata, ai sensi dell'art. 29 del d.l.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Responsabile dei trattamenti di dati personali affidati alla medesima dai soci. In tale veste essa è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

consentire la diffusione ed il riutilizzo dei dati contenuti negli stessi;

- consentire alle imprese iscritte nel registro delle imprese, che ne facciano richiesta, l'accesso telematico al dominio giustizia ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Ai collegamenti operati ai sensi del presente articolo si applicano:

- i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, secondo le disposizioni di legge vigenti;
- le condizioni e le tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la copertura dei costi di erogazione del servizio, nonché delle spese necessarie per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico delle Camere di Commercio.

Articolo 7

(Disponibilità del Sistema informatico e livelli di servizio)

La Società Consortile garantisce la disponibilità dei Sistemi informativi di cui agli artt.1 e 2 secondo il seguente orario:

- dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi) dalle ore 8,00 alle 21,00;
- la domenica dalle ore 8,00 alle 14,00.

In caso di necessità di sospensione del Sistema informatico, la Società, qualora possibile, ne darà preavviso ai Soci Consorziati.

La Società Consortile, inoltre, garantisce il rispetto dei livelli di servizio fissati dall'Assemblea nell'ambito del documento "piano annuale delle attività".

Articolo 8

(Sicurezza e trattamento dei dati personali)

La Società Consortile, nell'ambito dei servizi resi in base al presente Regolamento, sarà nominata, ai sensi dell'art. 29 del d.l.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Responsabile dei trattamenti di dati personali affidati alla medesima dai soci. In tale veste essa è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

<p>I singoli soci potranno in ogni momento integrare, per iscritto, la nomina di cui al presente articolo con istruzioni ed indicazioni aggiuntive.</p> <p>La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio degli archivi e procedure camerali, a conservarli con le opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a garantire le procedure di ripristino presso un sito alternativo.</p> <p>Articolo 9 (Responsabilità della Società Consortile) La Società Consortile garantisce la disponibilità dei sistemi informativi ed il rispetto dei livelli di servizio indicati nel precedente art.7. La Società, in forza della propria natura Consortile, non presta alcuna garanzia ed obbligazione al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>Articolo 10 (Responsabilità dei Soci consorziati) Ogni Socio consorziato, nell'usufruire dei servizi offerti dalla Società Consortile, si impegna ed è responsabile della corretta utilizzazione degli impianti. Gli eventuali danni provocati dalla mancata predisposizione da parte dei Soci delle precauzioni utili al corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e software del sistema informatico, resteranno a carico dei Soci stessi.</p> <p>Articolo 11 (Congruità tecnico–economica dei servizi) La Società Consortile, avvalendosi di un soggetto terzo qualificato, attiverà biennalmente un'analisi dei costi dei servizi offerti e dei relativi livelli di servizio attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili. Dei risultati dell'analisi verrà data informativa all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Articolo 12 (Clausola compromissoria) Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci Consorziati o tra i Soci Consorziati e la Società Consortile relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente Regolamento, troverà applicazione la clausola arbitrale prevista dall'art. 33 dello Statuto.</p> <hr/>	<p>I singoli soci potranno in ogni momento integrare, per iscritto, la nomina di cui al presente articolo con istruzioni ed indicazioni aggiuntive.</p> <p>La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio degli archivi e procedure camerali, a conservarli con le opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a garantire le procedure di ripristino presso un sito alternativo.</p> <p>Articolo 9 (Responsabilità della Società Consortile) La Società Consortile garantisce la disponibilità dei sistemi informativi ed il rispetto dei livelli di servizio indicati nel precedente art.7. La Società, in forza della propria natura Consortile, non presta alcuna garanzia ed obbligazione al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>Articolo 10 (Responsabilità dei Soci consorziati) Ogni Socio consorziato, nell'usufruire dei servizi offerti dalla Società Consortile, si impegna ed è responsabile della corretta utilizzazione degli impianti. Gli eventuali danni provocati dalla mancata predisposizione da parte dei Soci delle precauzioni utili al corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e software del sistema informatico, resteranno a carico dei Soci stessi.</p> <p>Articolo 11 (Congruità tecnico–economica dei servizi) La Società Consortile, avvalendosi di un soggetto terzo qualificato, attiverà biennalmente un'analisi dei costi dei servizi offerti e dei relativi livelli di servizio attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili. Dei risultati dell'analisi verrà data informativa all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Articolo 12 (Clausola compromissoria) Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci Consorziati o tra i Soci Consorziati e la Società Consortile relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente Regolamento, troverà applicazione la clausola arbitrale prevista dall'art. 33 dello Statuto.</p> <hr/>
--	--